



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/10/2009
Prot. 25 / 1 / 0015647



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

*Al Comitato Regionale per i Rapporti di
Lavoro per la Puglia*

c/o Direzione regionale del lavoro di Bari

Oggetto: quesito concernente i soggetti controinteressati nell'ambito dei ricorsi amministrativi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.

Si riscontra la nota di codesto Comitato regionale, prot. n. 11931 del 25 settembre 2009, con cui si sottopone all'attenzione di questa Direzione la problematica relativa alla sussistenza, nonché conseguente identificazione, della posizione di controinteressato in seno ai ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.

In particolare, nel contesto della nota indicata, si riscontra l'ipotesi di una formale istanza, proveniente da un lavoratore e tendente ad acquisire la suddetta qualifica nell'ambito dell'intero procedimento amministrativo gerarchico, previsto alla norma citata.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 il quale prevede, in specifiche e tassative ipotesi, la possibilità di ricorrere a codesto Comitato il quale, pertanto, è tenuto a seguire la procedura descritta nello stesso art. 17 (e non quella di cui al D.P.R. n. 1199/1971, applicabile solo in assenza di specifiche discipline).

Detta norma dispone una istruttoria di natura esclusivamente documentale, richiedendo all'organo collegiale di esprimere una decisione "sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione".

La *ratio legis* è evidentemente ispirata ad un intento deflativo del contenzioso, il quale viene sottoposto ad un ulteriore vaglio amministrativo prima di giungere – eventualmente – innanzi agli organi giurisdizionali.

In buona sostanza, la norma di specie non consente l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti non ravvisando, conseguentemente, alcuna possibilità di strategia difensiva, attraverso la presentazione di deduzioni e di ulteriore documentazione.

Ciò premesso va altresì chiarito che l'impossibilità per il singolo lavoratore di assumere, in seno all'intero procedimento amministrativo che lo riguarda, la posizione giuridica di

“controinteressato”, non priva lo stesso di esercitare il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.

In particolare, la richiesta motivata del lavoratore potrà essere rivolta esclusivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente, in qualità di *“amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”*, la cui documentazione rappresenta, peraltro, la principale fonte probatoria sottoposta a verifica dal Comitato in sede di decisione del ricorso ex art. 17.

Le considerazioni di cui sopra valgono, evidentemente, anche nelle ipotesi in cui il Comitato decida sui ricorsi presentati, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, avverso atti di diffida accertativa per crediti patrimoniali. In tali ipotesi tuttavia, al fine di evitare che in pendenza di ricorso il lavoratore si attivi presso l’A.G. per l’instaurazione della procedura esecutiva, si ritiene opportuno che codesto Comitato comunichi allo stesso lavoratore l’instaurazione del giudizio in sede amministrativa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)



MS